



COMUNE DI BARNI

Provincia di Como

Via Luigi Bricchi n.3
22030 BARNI (Como)

E-mail
sindaco@comune.barni.co.it

Tel. 031.965136
Fax 031.965645

Prot. n° 3444

Barni, 30 novembre 2010

ORDINANZA N. 31/2010

OBBLIGO DI CATENE E GOMME DA NEVE PER I VEICOLI A MOTORE, SGOMBERO NEVE DALLE PERTINENZE ADIACENTI LA SEDE STRADALE

IL SINDACO

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Letto il Regolamento Comunale di Polizia Urbana;

Visti gli articoli 5, 6, 7 del D. L.vo 30 aprile 1992, n. 285 (C.d.S.);

Considerato:

- che nel periodo invernale è prevedibile il verificarsi di nevicata con conseguente necessità di rimuovere dalle aree pubbliche lo strato di precipitazione affinché non si crei, specie per le successive gelate, pericolo all'incolumità dei cittadini e ostacolo alla pubblica circolazione;
- che è necessario in tali circostanze attivare tutte le misure a tutela della pubblica incolumità oltre ai servizi di sgombero neve che saranno assicurati dalla ditta appaltatrice Comunale di Servizi;
- che la neve, anche in caso di straordinaria quantità, non può essere portata, depositata o gettata sulla pubblica via dai cortili o da altri luoghi interni delle case, né dai tetti, senza il permesso dell'Autorità Municipale, da accordarsi soltanto nei casi speciali e giustificati e con quelle cautele e prescrizioni che fossero ritenute necessarie;
- che ogni proprietario di fabbricati ha l'obbligo di sgombrare dalla neve il marciapiede prospiciente per tutta la lunghezza dell'edificio, a scanso di esecuzione d'ufficio;
- il degrado del manto stradale, causato dal continuo e massiccio spargimento di sale nel periodo invernale;

ORDINA

- 1) **AI PROPRIETARI DIMORANTI NELLO STABILE, I PORTIERI ED I CUSTODI O, IN MANCANZA, AGLI INQUILINI ABITANTI OD OCCUPANTI LE CASE DI PRIVATA ABITAZIONE, NEGOZI, ESERCIZI, STABILIMENTI, MAGAZZINI, ECC. DI:**
 - sgomberare dalla neve e dal ghiaccio l'area antistante il rispettivo fabbricato per tutta la lunghezza del marciapiede e ove questo non esista e l'ampiezza della strada lo consenta, per una larghezza di almeno m 1.50 durante e dopo le precipitazioni nevose. La neve dovrà essere ammassata lungo il marciapiede o al margine dell'area sgomberata in modo da non impedire la libera circolazione veicolare e pedonale;
 - aprire varchi in attraversamento della neve accumulata ai bordi della strada, in corrispondenza delle caditoie prospicienti i fabbricati, per facilitare il deflusso delle acque e, se possibile, anche una striscia di cm 20 di cunetta lungo il filo del marciapiede, sempre per facilitare il deflusso delle acque;
 - far sostare i mezzi di trasporto alla stretta destra, rimuovendoli dalle posizioni irregolari e ciò per facilitare il transito degli spartineve senza dover incorrere alla rimozione forzata. Il Comune declina ogni responsabilità per danni provocati agli automezzi dal regolare servizio di sgombero neve o dalla rimozione forzata degli autoveicoli. In caso di nevicata che superi lo strato di cm 20, i proprietari degli autoveicoli sono tenuti, quando possibile, ad allontanare i mezzi dalla sede stradale per agevolare le operazioni di rimozione della neve, ricoverandoli nei box o nelle autorimesse o nei cortili delle abitazioni;
 - il divieto assoluto di spargimento sale nelle strade pubbliche, salvo espressa deroga scritta dell'Autorità. In alternativa è fatto obbligo spargere adeguato quantitativo di ghiaietto fine nelle aree sgomberate e nelle strade pubbliche, specie se la temperatura scende sotto zero, per evitare la formazione di ghiaccio. Dal suddetto divieto è espressamente esclusa la S.P. 41.



COMUNE DI BARNI

Provincia di Como

Via Luigi Bricchi n.3
22030 BARNI (Como)

E-mail
sindaco@comune.barni.co.it

Tel. 031.965136
Fax 031.965645

2) **A** TUTTI I CONDUCENTI DI VEICOLI A MOTORE DI CATEGORIA:

- M (veicoli a motore destinati al trasporto di persone con almeno quattro ruote);
- N (veicoli a motore destinati al trasporto di merci con almeno quattro ruote);
- O (rimorchi e semirimorchi);

circolanti nel territorio comunale di Barni, dal 27 Novembre 2010 al 30 Aprile 2011, la circolazione con catene o gomme da neve in presenza di neve o ghiaccio sulla carreggiata.

DEMANDA

al Comando di Polizia Locale, all'Ufficio Tecnico ed alle forze dell'ordine, il controllo relativo all'esecuzione della presente ordinanza.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990 e s.m.i., sono ammessi i seguenti ricorsi:

- al Ministero dei Lavori Pubblici, ai sensi dell'art. 37 del vigente Codice della Strada, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente atto, per quanto riguarda l'apposizione della segnaletica verticale;
- al T.A.R. Lombardia, ai sensi della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente atto, per vizi di legittimità;
- al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, entro centoventi giorni dalla pubblicazione del presente atto.

Le inadempienze relative al punto "1" verranno punite con la sanzione amministrativa *da* € 25,00.= ad € 500,00.= ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000 e secondo i principi della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Per inosservanza alle disposizioni riguardanti il punto "2" per il mancato utilizzo di catene o gomme da neve, è prevista la sanzione da € 38,00.= a € 155,00.= come previsto dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, fatta salva ed impregiudicata ogni ulteriore azione per danni a persone e cose conseguenti alle inadempienze stesse.

DISPONE

La pubblicazione del presente atto all'albo Pretorio Comunale.

L'invio di copia della presente per opportuna conoscenza e norma:

- 1) alle Aziende Comunali di Servizi incaricate della gestione del servizio per lo sgombero neve;
- 2) al Comando di Polizia Locale ed all'Ufficio Tecnico;
- 3) al Messo Comunale per la registrazione e pubblicazione della presente;
- 4) al Comando Stazione Carabinieri di Asso (CO) ed al Comando Polizia Stradale di Como;
- 5) alla Provincia di Como.

LA PRESENTE ORDINANZA ANNULLA E SOSTITUISCE L'ORDINANZA N. 30/2010 EMANATA IN PRECEDENZA.

IL SINDACO
Mauro CAPRANI